

Oggetto: Aggiornamento della procedura per la gestione della segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

La presente procedura annulla e sostituisce la precedente adottata nell'anno 2014 e pubblicata sul sito web dell'Amministrazione e nella sezione *Per i nostri dipendenti* del sito.

La nuova procedura e il modulo Allegato saranno pubblicati sul sito web dell'ANSF nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione", nonché nella sezione *Per i nostri dipendenti*, e potrà essere utilizzata anche da parte di soggetti terzi per la segnalazione di illeciti verificatisi in ANSF.



Contesto di riferimento

L'art.1, comma 51 della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cd. Whistleblower. Il nuovo articolo prevede che le pubbliche amministrazioni adottino misure volte a garantire:

- La tutela dell'anonimato;
- Il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- La sottrazione della denuncia al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali previste dal comma 2 del nuovo articolo 54 bis del D. Lgs. 165/2001 (...*Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato*).

**D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
Art. 54-bis.
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).**

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge.

L'ANAC è intervenuta con la determinazione n. 6 del 28 Aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower)", al fine di guidare e indirizzare le pubbliche amministrazioni all'individuazione di una procedura finalizzata a garantire tale tutela.

La presente procedura, in linea con quanto previsto dalla determinazione n. 6/2015 ANAC, si pone l'obiettivo di fornire al personale in servizio presso l'ANSF, indicazioni chiare e di facile comprensione al fine di diffondere e sviluppare la consapevolezza della possibilità di segnalare, in regime di tutela e protezione, illeciti ed irregolarità, anche presunti, commessi ai danni dell'interesse pubblico.

In tale prospettiva, sono fornite indicazioni operative circa

- L'oggetto della segnalazione;
- I contenuti della segnalazione;
- I ruoli e le fasi della procedura.



Oggetto della segnalazione

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

Secondo l'ANAC, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione nell'ambito di tale procedura volta a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.



Contenuti della segnalazione

L'ANSF individua nel Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) il soggetto responsabile e destinatario delle segnalazioni pervenute da parte dei dipendenti dell'Agenzia.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili affinché il RPC possa procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine la segnalazione può essere effettuata compilando un apposito modulo, allegato alla presente procedura e pubblicato sul sito web dell'ANSF nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione", nonché nella sezione Per i nostri dipendenti del sito web dell'Agenzia.

In alternativa, il segnalante può predisporre una dichiarazione debitamente sottoscritta, contenente tutti gli elementi utili a consentire la migliore comprensione dei fatti da parte dell'Amministrazione e la predisposizione degli opportuni approfondimenti.

È comunque indispensabile che la segnalazione presentata:

- sia circostanziata;
- riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Ruoli e fasi della procedura

1. La segnalazione può essere presentata:

- mediante invio del modulo di segnalazione di illeciti al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@ansf.it;
- a mezzo del servizio postale in forma cartacea all'indirizzo dell'**ANSF, Piazza della Stazione, 45 - 50123 Firenze**, indirizzata al **Responsabile della prevenzione della corruzione**. Il modulo deve essere contenuto in doppia busta chiusa e sulla busta deve essere presente la seguente dicitura: **PERSONALE - NON APRIRE**;

Qualora l'illecito riguardi il RPC, il dipendente può inviare la segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il D.Lgs. 90/2014, infatti, modificando il testo dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, individua l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni provenienti da altre pubbliche amministrazioni.

2. Il RPC prende in carico la segnalazione al fine di avviare una fase di istruttoria durante la quale, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, effettua ogni attività ritenuta opportuna per valutare i fatti descritti. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi segnalati, adottando le necessarie cautele.

3. Al termine dell'istruttoria, in caso di evidente e manifesta infondatezza il RPC può decidere di archiviare la segnalazione.

Qualora all'esito della verifica riscontri invece un illecito, provvede a inoltrare la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

- l'Ufficio Procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
 - l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
 - il Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. La valutazione del RPC dovrà concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
5. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Relazione annuale del RPC

Il RPC, annualmente, pubblica la relazione annuale di cui all'art.1, comma 14, della legge 190/2012, utilizzando un apposito format predisposto e messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ogni anno.

Attraverso tale relazione il RPC rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Ing. Marco D'Onofrio



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
 Ai sensi dell'Art. 54-bis del D.lgs. 165/2001
 (c.d. *whistleblower*)

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice Fiscale	
Qualifica servizio attuale	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale	
Unità organizzativa e sede di servizio attuale	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Unità organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto	
Telefono / Cellulare	
E-mail	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti/enti compilare la seguente tabella:

Soggetto/Ente	Data della Segnalazione	Esito della segnalazione
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
Ai sensi dell'Art. 54-bis del D.lgs. 165/2001
(c.d. whistleblower)

Periodo/Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo e indirizzo)
Soggetto che ha commesso il fatto Indicare Nome, Cognome e Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	1. 2. 3.
Eventuali soggetti privati/impresе coinvolti	1. 2. 3.
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
Ai sensi dell'Art. 54-bis del D.lgs. 165/2001
(c.d. *whistleblower*)

Eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul fatto Indicare Nome, Cognome e Qualifica	1. 2. 3.
--	-------------------------------

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia del documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo _____

Data _____

Firma _____



La segnalazione può essere presentata:

- mediante invio del modulo al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@ansf.it
- a mezzo del servizio postale in forma cartacea all'indirizzo dell'**ANSF, Piazza della Stazione, 45 - 50123 - Firenze**, indirizzata al **Responsabile della prevenzione della corruzione**. Il modulo deve essere contenuto in doppia busta chiusa e sulla busta deve essere presente la seguente dicitura: **PERSONALE - NON APRIRE.**

